

## **I derivati e i mutui del comune**

Comunicato stampa in risposta alla “lettera aperta”  
dell’avvocato Paolo Buzzi (*Gazzetta di Parma*, 5 novembre 2012)

Quasi in coincidenza con l’intervento dall’ex-assessore avv. Paolo Buzzi nella *Gazzetta di Parma*, ove si parla della *Commissione Audit* affetta da deliri, giunge notizia dal mondo finanziario che i governi belga e francese hanno ricapitalizzato *Dexia* (5,5 miliardi), affinché sia in condizioni di affrontare i debiti e procedere allo scioglimento della società.

La vicenda tocca direttamente il Comune di Parma. Con la *Dexia*, via *Banca Monte e Monte Paschi*, ha contratto un debito rilevantissimo che è una delle cause dell’inasprimento della pressione fiscale e dei tagli ai servizi sociali e, quindi, dei danni presenti e futuri inferti ai cittadini. Questo tipo di debito ha una caratteristica dinamica specifica: aumenta secondo il movimento dei mercati. Per vari anni ancora.

Il Comune, stando ai suoi dati del Settore Finanziario, ha contratto i primi mutui con *Dexia* nel 1999. Sono 5, fine amministrazione nel 2014-2019. Poi, ha stipulato un altro mutuo, nel 2003, estinzione nel 2023; 4 nel 2004, fine amministrazione tra il 2023 e il 2024; 1 nel 2005, chiusura nel 2025; 6 nel 2006, estinzione tra il 2025 e il 2026; 4 nel 2009, fine amministrazione nel 2028-2039; 1 nel 2010, estinzione nel 2030.

Non considero le enormi somme dovute ad altre banche: Banco di Napoli-FIL (OPI), Cassa Depositi e Prestiti Banca Monte, Banca Intesa, Banca Infrastrutture Innovazione e sviluppo.

Sul tema si è soffermata la Corte dei Conti, anche nella sua ultima delibera. Già nella *Deliberazione 151 del 2009*, **la Corte ha scritto** nel capitolo “Strumenti finanziari derivati”:

«Con riferimento agli strumenti di finanza innovativa in essere, la Sezione suggerisce di prevedere appositi stanziamenti in uscita da imputare al Titolo I – spese correnti – per i differenziali negativi e al Titolo III in entrata per i differenziali positivi, richiamando l’attenzione, nel caso non si sia già provveduto, sulla necessità di contabilizzare sul Titolo I – intervento 8 – a fronte di un tale accertamento, un impegno di corrispondente importo, a titolo di accantonamento a fondo, per dare copertura a eventuali futuri differenziali negativi e, comunque, fino all’estinzione dell’operazione».

Il 5 Giugno 2009 il GIP di Milano Vanore ha disposto il sequestro preventivo di 462 milioni di euro a carico di 4 banche, accusate di avere truffato il Comune di Milano con contratti in prodotti derivati, contestando anche la violazione della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. n. 231/2001: [www.altalex.com/index.php?idnot=3030](http://www.altalex.com/index.php?idnot=3030)). **Le banche non avrebbero adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei fatti contestati, modelli organizzativi idonei a prevenire il reato ipotizzato.** La relazione Consob, sullo stesso argomento, mette in luce che i contratti derivati, sottoscritti dagli Enti territoriali, si sono caratterizzati per un basso livello di standardizzazione e per il fatto di essere conclusi fuori mercato (*Over the Counter* [OTC]). Da ciò l’assenza di quelle tutele e garanzie, in favore dei soggetti sottoscrittori, che l’ordinamento riserva ai contratti in serie.

Nella *Deliberazione 140 del 2008*, la Corte dei Conti ha preso in esame i derivati e la posizione del Comune di Parma, scrivendo:

«I contratti derivati sono “strumenti finanziari” finalizzati a gestire l’esposizione ai rischi di mercato o di credito che una banca o un’impresa (o, per quel che riguarda la fattispecie, un ente pubblico territoriale) assume nell’ambito della propria operatività. Questa Sezione di controllo si è già pronunciata in ordine a tali strumenti con la deliberazione n. 596 del 26 ottobre 2007, alla quale si fa espresso rinvio per la ricostruzione del panorama normativo e per le considerazioni espresse in punto di diritto.

Nell’ambito dei contratti, riconducibili al meccanismo previsto dal *forward rate agreement*, vi è l’IRS, vale a dire l’*interest rate swap*, contratto derivato non standardizzato, con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere, a date prestabilite, pagamenti commisurati in base al differenziale di tassi diversi.

L’operazione di *swap* IRS, innanzitutto, è sempre collegata ad un debito che, sotto il profilo strutturale, è elemento occasionale e, di fatto, non necessario, perché l’evoluzione dell’operazione prescinde dall’esito del rapporto sottostante. Sussiste, però, un collegamento funzionale, poiché la struttura del contratto dovrebbe essere tale che, ogni volta che vi è un rialzo dei tassi di interesse pagati sui mutui, il debitore dovrebbe ricevere un differenziale dall’intermediario finanziario che serva ad ammortizzare le maggiori uscite. Al contrario, ogni volta che vi sia una discesa dei tassi pagati al mutuante, il debitore dovrebbe versare un differenziale all’intermediario finanziario che si assume il rischio contrario. **Lo swap in sintesi deve essere funzionalmente collegato ad un determinato capitale di riferimento (cosiddetto “capitale nozionale”)**, ma il contratto originario di mutuo o prestito obbligazionario rimane distinto».

Se, come sembra alla luce dell’analisi delle carte, dei contratti stipulati dal Comune, dalla Giunta precedente, Parma ha subito un danno dall’intermediazione, può tentare di rivalersi nei confronti delle banche e, in particolare, della *Dexia*, insinuandosi tra i creditori. Lo strumento tecnico è, senza dubbio, complesso. Può muoversi il Comune. Ma si può considerare anche una *class action*, fino alla Corte di Giustizia europea, sensibilissima a questi problemi.

Posizione ben diversa dal Consigliere Buzzi, che sembra pensi che la questione sia un delirio di un pugno di cittadini. Chiedono trasparenza ed equità e il buon andamento dei pubblici uffici, come del resto la Costituzione prevede. Forse l’avv. Buzzi dovrebbe rileggerla.

Evidentemente, l’avvocato Buzzi non considera la migliore letteratura internazionale sulla crisi dei derivati e le truffe del *Libor* ed *Euribor* che tanti danni hanno inferto. Né tiene presente l’analisi della Corte dei Conti. Forse dovrebbe riflettere, lui per primo, sulle scelte politiche che ha fatto e sulle conseguenze.

Prof. Carlo Rossetti  
**Commissione Audit sul debito pubblico di Parma**  
E-Mail <commissioneaudit@gmail.com>  
www.auditparma.it – www.facebook.com/auditparma